

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N. 35 DEL 01/07/2019**

OGGETTO: ADESIONE A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI 2000-2017

L'anno **2019**, addì **01** del mese di **luglio** con inizio alle ore **21:04**, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Riccardo NOBILE.

E' presente il Vice Segretario Generale Supplente Michele Colombo.

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LOZITO DONATO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente
BARBAN DANILO	CONSIGLIERE	Assente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CANZIANI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CARABELLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CERALDI CALOGERO	CONSIGLIERE	Presente
CRESPI MATELDA	CONSIGLIERE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	CONSIGLIERE	Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DELIGIOS STEFANO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
FICHERA LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
GUENZANI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
LONGOBARDI ROCCO	CONSIGLIERE	Presente
LORUSSO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MARTUCCI LEONARDO VITO	CONSIGLIERE	Presente
NICOSIA SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
PEDRON MELANIA	CONSIGLIERE	Presente
PIGNATARO GIOVANNI GIUSEPPE C.	CONSIGLIERE	Presente
POSTIZZI NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRINI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
SIMEONI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBON ANNA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	23

Sono altresì presenti il Vice Sindaco CARUSO Francesca e gli Assessori Comunali: CRIBIOLI Stefania, MAZZETTI Claudia Maria, PALAZZI Massimo Giuseppe, RECH Sandro, ROBIATI Stefano, ZIBETTI Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il D.P.R. 29/09/1973, n. 602, recante *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito."*, in G.U. 16/10/1973, n. 268, S.O. n. 2, nonché le successive modifiche e/o integrazioni;
- il D.L. 30/09/2005, n. 203, recante *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."*, in G.U. 03/10/2005, n. 230, convertito nella legge 02/12/2005, n. 248, in G.U. 02/12/2005, n. 281, S.O. n. 195, relativo alla riforma della riscossione;
- la legge. 27/12/2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, in G.U. 27/12/2013, n. 302, con particolare riferimento all'art. 1, comma 700, che consente di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, anche al fine di definire le pendenze tributarie e patrimoniali nei confronti dell'Ente;
- il D.L. 22/10/2016, n. 193, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*, in G.U. 24/10/2016, n. 249, convertito nella legge 01/12/2016, n. 225, in G.U. del 02/12/2016, S.O. n. 53/L, che introduce innovazioni e facoltà per gli enti locali in materia di definizione delle violazioni tributarie;
- il D.L. 23/10/2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2018, n. 136, con particolare riferimento all'art. 3, commi 16 e 17;
- il D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi."*, con particolare riferimento all'art. 15, comma 1;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad oggetto: *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali."*, in G.U. 23/12/1997, n. 298 – S.O. n. 252, per quanto concerne, in particolare, la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2001, n. 83, efficace ai sensi di legge, e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
- il *Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, efficace ai sensi di legge, e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all'art. 24-*quater* (*Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali*);

Premesso che:

- i Comuni, con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14/04/1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse;
- per effetto del richiamo espresso all'art. 3, comma 16, del D.L. 23/10/2018, n.119, sono esclusi dalla definizione in argomento i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015;
 - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- per effetto del richiamo espresso all'art. 3, comma 17, del D.L. 23/10/2018, n. 119, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della legge 24/11/1981, n. 689;

- il presente atto è stato esaminato preventivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla competente Commissione consiliare;

Considerato che:

- è necessario stabilire modalità di disciplina puntuale dell'istituto in funzione della normativa sopraggiunta in materia di definizione agevolata dei carichi delle ingiunzioni fiscali;
- entro trenta giorni, i Comuni devono dare notizia dell'adozione del relativo atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale;

Ritenuto:

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019, stabilendo l'esclusione dalle sanzioni per i carichi affidati al soggetto riscossore nel periodo 2000 – 2017 relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi;
- di disciplinare le modalità di attuazione dell'istituto come segue:
 - la definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale;
 - restano definitivamente acquisite dall'Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versate a titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione;
 - a seguito di presentazione dell'istanza in formato libero contenente gli estremi per identificare la pendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme;
 - relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
 - l'istanza deve contenere il numero delle rate previste e la relativa scadenza, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi con compensazione delle spese di giudizio ad eccezione di quelle determinate in eventuali giudizi già pronunciati sulla pendenza;
 - sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l'incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2017 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2017 a seguito di atti definitivi purché:
 - non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;
 - abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2017, a condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;
 - manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/12/2019 con apposita istanza mediante consegna diretta al Concessionario ICA srl (Gallarate, via Ferni 2) o trasmissione con posta elettronica certificata (ica.gallarate@pec.icatributi.com) o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
 - le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate:
 - per il 50%, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli importi dovuti da parte del concessionario della riscossione;
 - per il restante 50%,
 - a. entro il 30/06/2020, in caso di somma residua dovuta inferiore a € 1.000,00;
 - b. entro il 31/12/2020, in caso di somma residua dovuta compresa tra € 1.000,00 ed € 10.000,00;
 - c. entro il 30/09/2021, in caso di somma residua dovuta superiore a € 10.000,00;
 - in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
 - è in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisite alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo;

- ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a euro 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura;
- la definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto;
- entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda, il Concessionario trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
- il Concessionario comunica altresì l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata per carenza dei requisiti di legge entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso;
- per quanto non espressamente disciplinato si rinvia agli artt. 6 e seguenti del citato D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 10/12/2016, n. 225, ove applicabili;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi, dal Responsabile del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 23
 Astenuti: n. =
 Votanti: n. 23

Con voti:
 favorevoli: n. 23
 contrari: n. =

DELIBERA

1. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 15 del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito nella legge n. 58 del 28/06/2019, stabilendo l'esclusione dalle sanzioni per i carichi affidati al soggetto riscossore nel periodo 2000 – 2017 relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi;
2. **di disciplinare** le modalità di attuazione dell'istituto come segue:
 - la definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale;
 - restano definitivamente acquisite dall'Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versate a titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione;
 - a seguito di presentazione dell'istanza in formato libero contenente gli estremi per identificare la pendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme;
 - relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non posso essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
 - l'istanza deve contenere il numero delle rate previste e la relativa scadenza, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi con compensazione delle spese di giudizio ad eccezione di quelle determinate in eventuali giudizi già pronunciati sulla pendenza;
 - sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l'incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2017 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2017 a seguito di atti definitivi purché:
 - non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;

- abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2017, a condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;
- manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/12/2019 con apposita istanza mediante consegna diretta al Concessionario ICA srl (Gallarate, via Ferni 2) o trasmissione con posta elettronica certificata (ica.gallarate@pec.icatributi.com) o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate:
 - per il 50%, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli importi dovuti da parte del concessionario della riscossione;
 - per il restante 50%,
 - a. entro il 30/06/2020, in caso di somma residua dovuta inferiore a € 1.000,00;
 - b. entro il 31/12/2020, in caso di somma residua dovuta compresa tra € 1.000,00 ed € 10.000,00;
 - c. entro il 30/09/2021, in caso di somma residua dovuta superiore a € 10.000,00;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- in tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
- è in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisite alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo;
- ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a euro 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura;
- la definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto;
- entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda, il Concessionario trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
- il Concessionario comunica altresì l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata per carenza dei requisiti di legge entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso;
- per quanto non espressamente disciplinato si rinvia agli artt. 6 e seguenti del citato D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1/12/2016, n. 225, ove applicabili;

INDI

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n. 23
 Astenuti: n. =
 Votanti: n. 23

Con voti:
 favorevoli: n. 23
 contrari: n. =

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata applicazione delle agevolazioni sui pagamenti dovuti introdotte.

Allegato: 1) Parere Collegio dei Revisori

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 LOZITO DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
 NOBILE RICCARDO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Dott. Edj Polinelli	- Presidente
Dott. Marco Paolini	- Componente
Dott.ssa Claudia Rocca	- Componente

COMUNE DI GALLARATE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto *ADESIONE A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI 2000-2017.*

Il Collegio dei Revisori

nelle persone dei Sigg. Edj Polinelli, Marco Paolini e Claudia Rocca procede ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto;

considerato che

- il D.L. 30/4/2019, n. 34, in attesa di conversione, estende agli enti locali la possibilità di consentire la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2017;

- in applicazione della suddetta norma l'Ente intende sottoporre al Consiglio Comunale la necessaria disciplina in merito;

- esaminata la proposta di deliberazione consiliare in oggetto e ravvisato che la medesima riporta gli elementi previsti dalla norma per la disciplina dell'accesso alla definizione agevolata (tempistica, modalità, rateizzazione...);

esprime

- parere favorevole all'adozione della deliberazione in oggetto rimanendo impregiudicata la successiva valutazione in termini di riflessi sul bilancio di previsione 2019-2021 in relazione agli stanziamenti di entrata e relativi accertamenti.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Edj Polinelli

- Presidente

Dott. Marco Paolini

- Componente

Dott.ssa Claudia Rocca

- Componente



Allegati integranti: proposta di deliberazione in oggetto.

Gallarate, 18/06/2019



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2931/2019

OGGETTO: ADESIONE A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI
2000-2017

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in
oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 18/06/2019

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2931/2019**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 19/06/2019

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2931/2019

OGGETTO: ADESIONE A DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI
2000-2017

Il Segretario Generale esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 19/06/2019

Il Segretario Generale

NOBILE RICCARDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)